



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ.CNI 60/XX Sess. 2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC della Fondazione CNI - informativa

La Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36¹, nonché dall'Allegato II.4² del Codice dei contratti pubblici, ha concluso nei giorni scorsi la procedura di iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC.

All'esito della procedura, la Fondazione CNI ha ottenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art.63³ del citato D.Lgs. n.36/2023, la qualifica di Stazione appaltante qualificata per l'affidamento di

¹ **Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36** ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici").

² **Allegato II.4** del Codice, denominato "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza".

³ Questo il testo dell'**art.63 d.lgs. n.36/2023** ("Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza"):

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
 - a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
 - b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
 - c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 (omissis).
5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
 - a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
 - b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
 - c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

servizi e forniture al livello più alto (SF1), e dunque legittimata ad **affidare servizi e forniture senza limiti di importo**.

La Fondazione CNI ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a svolgere procedure di gara per le stazioni appaltanti che non avessero ancora avviato/completato il processo di qualificazione; questo per andare incontro alle possibili esigenze degli Ordini territoriali, e di altri Enti di interesse per la Categoria, che si venissero a trovare nella necessità di affidare forniture e servizi senza disporre della idonea qualificazione.

Come è noto, infatti, la **qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023**, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati e almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;

b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;

c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;

b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;

c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.”.

stazioni appaltanti non qualificate, *per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal primo comma dell'art.62 d.lgs. n.36/2023.*

In base al nuovo Codice, infatti, bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500.000,00 euro, e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000,00 euro)⁴, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle Centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Tanto si doveva, per opportuna informazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



⁴ Art. 62 del d.lgs. n.36/2023 (“*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*”):

“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”.